# GAZZETTA



# UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedi, 21 ottobre 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAZIA E CIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554 AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA CIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

#### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENT! ORDINAR! In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40. All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia. ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Cazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiala n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

#### LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 ottobre 1957, n. 921.

Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici danneggiati dalle-eccezionali avversità atmosferiche . . . Pag. 3768

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1957, n. 922.

Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Salisburgo (Austria) Pag. 3768

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1957, n. 923.

Soppressione del Consolato di la categoria in Nairobi (Kenya) ed istituzione nella stessa località di un Consolato generale di la categoria Pag. 3769

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 924.

Proroga di mesi diciotto al termine entro il quale dovranno aver luogo le espropriazioni di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1496, in data 30 dicembre 1955 Pag. 3769

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 925.

Distacco della frazione Gombio dal comune di Ciano d'Enza e sua aggregazione al comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio nell'Emilia)

Pag. 3769

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 926.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera Ancelle parrocchiali dello Spirito Santo », con sede in Locri (Reggio Calabria).

Pag. 3770

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 927.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Rosario nel comune di Vittoria (Ragusa). Pag. 3770

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 928.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dell'Assunta, nel comune di Vittoria (Ragusa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 929.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa, detta Santuario di Santa Maria della Libera, in Rodi Garganico (Foggia) Pag. 3770

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1957.

Sostituzione di un membro esperto in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici Pag. 3770

DECRETO MINISTERIALE 1º ottobre 1957.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1957-58 Pag. 3771

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste = Riforma fondiaria: Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria Pag. 3771

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso.

Pag. 3772

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di nove società cooperative di varie Provincie.

Ministero del tesoro: Pag. 3772

9ª Estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli 3,50 % e 5 % del Prestito della Ricostruzione Pag. 3773
4ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni no-Pag. 3773 vennali del Tesoro di scadenza 1º gennaio 1963 Pag. 3773 Media dei cambi

Pag. 3773

#### CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a ottanta posti di consi gliere di 3ª classe in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Pag. 3774

Ministero delle finanze: Esami di idoneità per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale per l'anno 1957 Pag. 3774

Prefettura di Reggio Calabria: Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1955 Pag. 3774 Pag. 3774

Prefettura di Catania: Esito del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania.

Pag. 3774

#### SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 261 DEL 21 OTTOBRE 1957:

#### ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine « Al Merito della Repubblica ».

(5537)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 ottobre 1957, n. 921.

Riduzione dei canoni di assitto di fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

# PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stabilire, con decreto da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Provincie per le quali, essendosi verificate in tutto o in parte del loro territorio eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali per l'annata agraria 1956-57, le Commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, debbono determinare riduzioni dei canoni di affitto di fondi rustici, nella misura percentuale dal 20 al 40 per cento, per ciascuna zona agricola danneggiata a seconda dei danni subìti.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art 2.

I canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati e compresi nelle Provincie stabilite nel decreto Ministeriale sono ridotti nella misura determinata dalla Commissione tecnica provinciale ai sensi dell'art. 1.

In caso di controversia, la Sezione specializzata per l'equo canone di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140,

e successive modifiche e integrazioni, applicherà la riduzione determinata dalla Commissione tecnica provinciale ai sensi dell'art, 1.

#### Art. 3.

E' fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice

L'affittuario può ripetere dal locatore, entro un anno dalla determinazione della Commissione, la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi del-Fart. 2.

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 10 ottobre 1957

#### GRONCHI

Zoli — Colombo — Gonella

Visto, il Guardasigilli Gonella

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1957, n. 922.

Soppressione del Vice consolato di la categoria in Salisburĝo (Austria).

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996, Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato

18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13; Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

# Decreta:

#### Art. 1.

Il Vice consolato di 1ª categoria in Salisburgo (Austria) è soppresso.

#### Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chimque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1957

# GRONCHI

SEGNT — MARTINO — MEDICE

Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi 17 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 89. — Relleva DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1957, n. 923.

Soppressione del Consolato di 1<sup>a</sup> categoria in Nairobi (Kenya) ed istituzione nella stessa località di un Consolato generale di 1<sup>a</sup> categoria.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13; Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro,

#### Decreta:

#### Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Nairobi (Kenya) è soppresso.

#### Art. 2.

E' istituito in Nairobi (Kenya) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: Colonia e Protettorato del Kenya, Protettorato dell'Uganda, Sultanato di Zanzibar, Territorio in amministrazione fiduciaria del Tanganica, isola di Mauritius e dipendenze, isole Seicelle e dipendenze, isole Comore, Madagascar e dipendenze e isola della Riunione.

#### Art. .3.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1957

# GRONCHI

Zoli — Pella — Medici

Visto, il Guardasigilli: Gonella Registrato alla Corte dei conti, addi 17 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 84. — Relleva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 924.

Proroga di mesi diciotto al termine entro il quale dovranno aver luogo le espropriazioni di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1496, in data 30 dicembre 1955.

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica creto, alla separazio 30 dicembre 1955, n. 1496, concernente dichiarazione attività e passività.

di pubblica utilità di opere militari da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Palermo, Torretta ed Isole delle Femmine (provincia di Palermo),

Su proposta del Ministro per la difesa;

#### Decreta:

## Articolo unico.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1955, n. 1496, citato nelle premesse, è prorogato di mesi diciotto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1957

#### GRONCHI

TAVIANI

Visto, il Guardasigilli GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi 17 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 85. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 925.

Distacco della frazione Gombio dal comune di Ciano d'Enza e sua aggregazione al comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio nell'Emilia).

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza in data 13 luglio 1947, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Gombio del comune di Ciano d'Enza (Reggio nell'Emilia) ha chiesto l'aggregazione della frazione stessa al comune di Castelnovo ne' Monti;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Giano d'Enza in data 6 marzo 1948, n. 13-bis; del Consiglio comunale di Castelnovo ne' Monti in data 30 agosto 1947, n. 35: della Deputazione provinciale in data 28 luglio 1948, n. 1635, e del Consiglio provinciale di Reggio nell'Emilia in data 13 ottobre 1952, n. 12, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 25 giugno 1957, n. 1104;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

#### Decreta:

#### Art. 1.

La frazione Gombio è distaccata dal comune di Ciano d'Enza ed aggregata al comune di Castelnovo ne' Monti, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

#### Art. 2.

Il Prefetto di Reggio nell'Emilia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1957

#### GRONCHI

TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: Gonella Registrato alla Corte dei conti, addi 17 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 88. — Relleva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 926.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera Ancelle parrocchiali dello Spirito Santo », con sede in Locri (Reggio Calabria).

N. 926. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera Ancelle parrocchiali dello Spirito Santo », con sede in Locri (Reggio Calabria), eretta canonicamente con decreto del Vescovo di Geraci-Locri in data 26 dicembre 1956, e viene inoltre approvato lo statuto della fondazione medesima.

Visto, il Guardasigilli: Gonella Registrato alla Corte dei conti, addi 7 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 17. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 927.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Rosario nel comune di Vittoria (Ragusa).

N. 927. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 24 giugno 1956, integrato con dichiarazione 18 novembre 1956, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Rosario nel comune di Vittoria (Ragusa) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, il Guardasigilli: Gonella Registrato alla Corte dei conti, addi 7 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 18. — Relleva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 928.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dell'Assunta, nel comune di Vittoria (Ragusa).

N. 928. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 21 giugno 1956, integrato con dichiarazione 18 novembre 1956, relativo alla erezione della parrocchia dell'Assunta, nel comune di Vittoria (Ragusa).

Visto, il Guardasigilli: Gonella Registrato alla Corte dei conti, addi 7 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 19. — Relleva DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 929.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa, detta Santuario di Santa Maria della Libera, in Rodi Garganico (Foggia).

N. 929. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa, detta Santuario di Santa Maria della Libera, in Rodi Garganico (Foggia).

Visto, il Guardasigilli: Gonella Registrato alla Corte dei conti, addi 7 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 20. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA' 13 luglio 1957.

Sostituzione di un membro esperto in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 luglio 1956, n. 735;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1956, al registro n. 34, foglio n. 90, concernente la ripartizione delle attribuzioni delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso per il biennio 1º luglio 1956-30 giugno 1958;

Visto il proprio decreto 4 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1956, registro n. 44, foglio n. 295, con il quale, fra l'altro, a decorrere dalla data del decreto stesso, il prof. dott. ing. Basilio Focaccia è stato nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in qualità di esperto;

Vista la lettera 29 maggio 1957, n. 1532, con la quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici nel comunicare che il prof. dott. ing. Basilio Focaccia ha rassegnato le dimissioni da detto Consesso ha designato in sostituzione il prof. Enrico Medi;

Considerato l'opportunità di provvedere in conformità:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

# Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il professore dott. ing. Basilio Focaccia cessa di far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed in sua sostituzione è nominato membro di detto Consesso, in qualità di esperto, il prof. Enrico Medi, con assegnazione alle Sezioni 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1957

# GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addi 1º ottobre 1957 Registro n. 36 Lavori pubblici, foglio n. 100

(5910)

DECRETO MINISTERIALE 1º ottobre 1957.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1957-58.

# IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, con il quale è stato approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1957-58;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

#### Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilanco speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esergizio finanziario 1957-58.

Roma, addì 1º ottobre 1957

Il Ministro per la marina mercantile Cassiani

Il Ministro per il tesoro Medici

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1957-58.

In aumento:

Cap. 5. — Compensi per lavoro straordinario al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767)

Cap. 6. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art. 6 del decreto legisiativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)

Cap. 8. — Sussidi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale e rispettive famiglie

Totale . L. 3.290.000

L. 1.150.000

2.000.000

140.000

In diminuzione:

Cap. 10. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . . L. 3.290.000

Roma, addi 1º ottobre 1957

Il Ministro per la marina mercantile CASSIANI

Il Ministro per il tesoro MEDICI (5913)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

#### RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna

Con decreto Ministeriale n. 3474/1378 in data 31 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 394), è stata determinata in via definitiva rispettivamente in L. 50.000 e L. 90.000 la residua indennità e gli interessi complessivamente dovuti per i terreni espropriati nei confronti della ditta CARBONI NIEDDU Gustavo fu Enrico, in forza del decreto Presidenziale n. 3077 del 29 novembre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta residua indennità e i complessivi interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta residua indennità e la decorrenza dei relativi complessivi interessi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 23 luglio 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3472/1376 in data 31 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 395), è stata determinata in via definitiva rispettivamente in L. 760.000 e L. 230.000 la residua indennità e gli interessi complessivamente dovuti per i ter-reni-espropriati—nei-confronti—della\_ditta. CARBONI\_NIEDDU\_Gustavo fu Enrico, in forza del decreto Presidenziale n. 3076 del 29 novembre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta residua indennità e i complessivi interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta residua indennità e la decorrenza dei relativi complessivi interessi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 23 luglio 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3469/1373 in data 31 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 396), è stata determinata in via definitiva rispettivamente in L. 25.000 e L. 310.000 la residua indennità e gli interessi complessivamente dovuti per i terreni espropriati nei confronti della ditta INGARAU Maria Concetta fu Giuseppe, in forza del decreto Presidenziale n. 1284 del 25 luglio 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta residua indennità e i complessivi interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta residua indennità e la decorrenza dei relativi complessivi interessi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 23 luglio 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3473/1377 in data 31 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 393), è stata determinata in via definitiva rispettivamente in L. 15.000 e L. 320.000 la residua indennità e gli interessi complessivamente dovuti per i terreni espropriati nei confronti della ditta INGARAU Maria Concetta fu glio 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta residua indennità e i complessivi interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta residua indennità e la decorrenza dei relativi complessivi interessi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 23 luglio 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3471/1375 in data 31 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 391), è stata determinata in via definitiva in L. 13.432.504,30 (lire tredicimilioniquattrocentotrenta-duemilacinquecentoquattro e cent. 30), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Arbus (Cagliari), della superficie di ettari 3973.70.15 nei confronti della SOCIETA MINERA-RIA METALLURGICA « PERTUSOLA », con sede in Genova, e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in forza del decreto Presidenziale in data 27 dicembre 1952, n. 3232 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 2.991.395 (lire duemilioninovecentonovantunomilatrecentonovantacinque).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, del complessivo valore di L 16.420.000 (lire sedicimilioniquattrocentoventimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 23 luglio 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3468/1372 in data 31 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 392), è stata determinata in via definitiva in L. 7.814.447,55 (lire settemilioniottocentoquattordicimilaquattrocentoquarantasette e cent. 55), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Fluminimaggiore (Cagliari), della superficie di ettari 2092.42.84 nei confronti della SOCIETA' MINERARIA METALLURGICA « PERTUSOLA », con sede in Genova, e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in forza del decreto Presidenziale in data 27 dicembre 1952, n. 3233 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 del 7 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, deter minati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli

interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.739.597 (lire unmilionesettecentotrentanovemilacinquecento-novantasette).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L 9.545.000 (lire novemilionicinquecentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

braio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari, c saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 23 luglio 1957 e n. 201 del 13 agosto 1957.

(5890)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

#### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1957, registro n. 68, foglio n. 4, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo prof. Brigiano Giuseppe in data 23 marzo 1954, avverso la punizione disciplinare della sospensione dall'insegnamento con privazione dello stipendio, disposta dal Provveditore agli studi di Trapani in data 6 ottobre 1953.

(5916)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

# Scioglimento di nove società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 ottobre 1957, le seguenti società cooperativo qui appresso indicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di consumo « Libertas », con sede in Cariati (Cosenza), costituita con atto in data 28 maggio 1945, per notaio dott. Domenico Parisi;

2) Società cooperativa di lavoro « Santa Barbara », con sede in Cinigiano (Grosseto), costituita con atto in data 4 marzo 1951, per notaio dott. Alfonso Marzocchi;

3) Società cooperativa popolare di lavoro « Casa tua », con sede in Sansepolcro (Arezzo), costituita con atto in data 26 aprile 1947, per notaio dott. Francesco Olivani;

4) Società cooperativa «Trasporti», con sede in Montecavolo (Reggie-Emilia), costituita con atto in data 31 gennaio 1954, per notaio dott. Cesare Bossi;

5) Società cooperativa « Consorzio aretino ricostruzioni », con sede in Arezzo, costituita con atto in data 30 luglio 1946, per notaio dott. Giovanni Miloni;

6) Società cooperativa di produzione e lavoro « San Giuseppe », con sede in Alghero (Sassari), costituita con atto in data 10 gennaio 1951, per notaio dott. Arnaldo Manca;

7) Società cooperativa di lavoro «Bassa Polesana», con sede in Adria (Rovigo), costituita con atto in data 5 settembre 1948, per notaio dott. Mario Mastelloni;

8) Società cooperativa « Braccianti agricoli terrazzieri », con sede in Casoni di Luzzara (Reggio Emilia), costituita con atto in data 2 settembre 1946, per notaio dott. Gino Mazzoli;

9) Società cooperativa « Edile pesarese », con sede in Roma, costituita con atto in data 28 settembre 1946, per notaio dott. Giovanni Devitofranceschi.

(5888)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª pubblicazione).

Elenco n. 3.

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della. rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 5% (1936)	10353	Caponigro Cosenz Emilia di Vito, minore sotto la patria po- testà del padre, dom. in Campagna (Salerno)	1.290 —
Rendita 5 % (1935)	191223	Galdi Anna fu Alberto moglie di De Scisciolo Alfredo, dom. a Napoli. Vincolato per dote	430 —
Id.	209387	Capri Cecilia fu Giulio moglie di Benedetti Elpidio, dom. in Marino (Roma). Vincolato per dote	1.010 —
, Id.	120203	Comune di Faenza (Ravenna) con usufrutto alla « Congrega- zione Canale Naviglio Zanelli di Faenza »	800 —
Cons. 3,50 % (1906)	504369	Chiri Anna di Antonio moglie di Bonansea Giovanni, dom. a Paesana (Cuneo)	105 —
Rendita 5% (1935)	113290 (nuda proprieta)	Tarenzi Aldina fu Aldo, minore sotto la patria potestà della madre Sconfietti Maria fu Antonio vedova Tarenzi, dom. a Pandino (Cremona), con usufrutto a quest'ultima	1.010 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *tiazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addi 9 ottobre 1957

Il direttore generale Scipione

(5830)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

#### 9ª Estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli 3,50 % e 5 % del Prestito della Ricostruzione

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1957, alle ore 10, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona estrazione delle sei serie (tre per ciascuna specie del debito) di titoli del Prestito della Ricostruzione, che saranno rimborsate a partire dal 1º gennaio 1958.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addi 20 ottobre 1957

Il direttore generale: Scipione

(5892)

# 4<sup>a</sup> Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1º gennaio 1963

Si notifica che il giorno 15 novembre 1957, dopo le ore 10, e cioè appena ultimate le operazioni per l'ammortamento delle serie dei due prestiti della Ricostruzione, presso la Direzione generale del Debite pubblico in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luego la quarta estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio da L. 10 000.000, n. 4 di L. 5 mi fioni e n. 20 di L. 1000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1a/1963 alla 20a/1963) dei buoni del Tesoro novennali 5%, scadenti vil 10 gennaio 1963, emesse in base alle lengi 16 ottobre 1933, n. 799, e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto Ministeriale 31 dicembre 1953.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di novembre alle ore 10, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addi 20 ottobre 1957

Il direttore generale SCIPIONE

(5891)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI Cambi medi del 19 ottobre 1957

	•						
1	Dollaro USA						624,855
1	Dollaro canadese						648, 125
1	Franco svizzero lib.						145,807
1	Corona danese						90,745
1	Corona norvegese						87,97
1	Corona svedese						121,375
1	Fiorino olandese						165,545
1	Franco belga						12,532
69	Franchi francesi						148,705
1	Franco svizzero acc.						143,37
1	Lira sterlina						1758 —
1	Marco germanico.						149,285
1	Scellino austriaco	•		•		•	21,144

# CONCORSI ED ESAMI

# MINISTERO DEL TESORO

Approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a ottanta posti di consigliere di 3º classe in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, sul supplemento straordinario al n. 7 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro del mese di luglio 1957, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 25 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti addi 27 luglio 1957, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 26 che, tra l'altro, approva la seguente graduatoria dei vincitori del concorso a ottanta posti di consigliere di 3º classe in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto Ministeriale 9 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1956, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 313:

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Vota- zione comples- siva
1. Patria Luigi 2. Braito Giuseppe 3. Folliero Giacinto 4. Falco Salvatore 5. De Felice Guido 6. Cirocco Roberto 7. Greco Giovanni (5896)	7,950	8,200	16,150
	7,366	7,500	14,866
	7,866	6,900	14,766
	7,450	6,800	14,250
	7,533	6,500	14,033
	7,533	6,100	13,633
	7,016	6 —	13,016

# MINISTERO DELLE FINANZE

Esami di idoneità per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale per l'anno 1957

# IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per conseguire l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;

Visto l'art. 1 della legge citata, che attribuisce al Ministro per le finanze la competenza a fissare con proprio decreto la data degli esami per conseguire l'idoneità suindicata;

Ritenuta la necessità di indire gli esami in parola;

# Decreta:

Per l'anno 1957, gli esami di idoneità, per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale, avranno luogo in tutte le circoscrizioni giudiziarie, sede di Procura della Repubblica, nel mese di dicembre 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addi 20 settembre 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addi 7 ottobre 1957 Registro n. 24 Finanze, foglio n. 390. — BENNATI (5895)

# PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1955.

#### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio precedente decreto, pari numero, in data 20 agosto 1957, col quale si è costituita la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a nove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1955;

Letta la lettera, in data 16 settembre corrente, con la quale il prof. Luigi Carmona, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Messina, nominato componente della suddettà Commissione, comunica di non poter accettare il relativo incarico, per le numerose incombenze cui deve attendere;

Ritenuto di dover provvedere alla di lui sostituzione; Visti gli articoli 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, 212 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

#### Decreta:

Il prof. Antonino Spinelli, docente in patologia chirurgica, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955, in sostituzione del prof. Luigi Carmona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Reggio Calabria, addi 30 settembre 1957

Il prefetto: CORRERA

(5917)

## PREFETTURA DI CATANIA

Esito del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 22215, in data 1º agosto 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1952 e al 30 novembre 1953, concorso bandito con decreto prefettizio n. 24445 del 20 maggio 1954;

Vista la domanda presentata dal dott. Pampallona Francesco, unico concorrente risultato idoneo nel predetto concorso, con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 39 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

#### Decreta:

Il dott. Pampallona Francesco, con decorrenza dalla data del presente decreto, è nominato, in via di esperimento, per un biennio, al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Gravina di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 7 ottobre 1957

Il prefetto: Rizzo

(5907)

MOLA FELICE. direttore

SANTI RAFFAELE, gerente